Cultura giuridica e diritto vivente
Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo
Note e Commenti

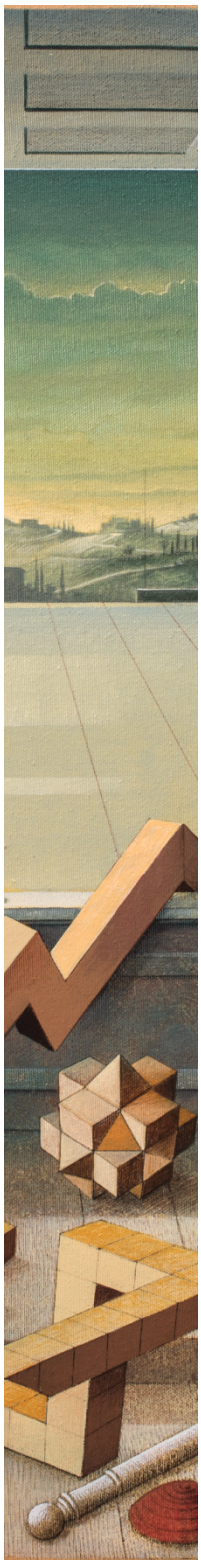

SUI LIMITI DELLA MINACCIA PUNIBILE. RIFLESSIONI A MARGINE DEL CASO CORONA

Chiara Bigotti

[On the limits on the punishable threat. Reflections on the Corona case] Threat as a constitutive element of the crime of extortion has been subject to a substantial expansion by law in action. It may even consist in the exercise of a right. The mode of expression used for this kind of pressure is irrelevant. Inspired by the decision of the Supreme Court in the Corona case, the paper delivers a critical analysis of this expansive orientation and highlights, for this purpose, the constraints set by overarching guarantistic principles as well as those of political-criminal rationality (proportion and *extrema ratio*).

Key Words :
Threat, Extorsion, *Extrema ratio*, Proportion, Extensive Interpretation

Vol. 2 (2015)

Sui limiti della minaccia punibile. Riflessioni a margine del caso Corona

Chiara Bigotti *

1. Introduzione

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'ampio e dibattuto tema delle modalità che può assumere la minaccia nella fattispecie di estorsione, nonché sul requisito dell'ingiustizia del profitto[1].

Il caso è particolarmente delicato non soltanto per la risonanza mediatica legata ad uno degli imputati, ma anche e soprattutto perché può essere additato quale esempio emblematico di palingenesi di una fattispecie penale in chiave moralizzatrice.

Se, in linea teorica, la nozione di minaccia non presenta particolari problemi, al contrario la traslazione del concetto nel mondo degli accadimenti provoca vistose discrasie. Il suo accertamento diviene il luogo di scontro tra elaborazione teorica e realtà empirica. Infatti, lungi dall'essere ancorata entro confini ben circoscritti, essa assomiglia ad un prisma ricco di sfaccettature, che assorbe e rifrange ogni sfumatura di luce: un concetto multiforme, polivalente che la giurisprudenza plasma a seconda delle differenti situazioni.

La prospettazione della pubblicazione di foto compromettenti, per circoscrivere l'attenzione all'ipotesi che qui interessa, trova una risposta giurisprudenziale che provoca tensioni con il principio di legalità, in particolare, nei corollari della sufficiente determinatezza e del divieto di analogia in *malam partem*[2]. Questi postulati coinvolgono il dibattuto problema dei limiti di ammissibilità dell'interpretazione estensiva in relazione a concetti suscettibili di assumere poliedriche sembianze[3]. Tema particolarmente attuale se calato nell'odierno contesto giuridico nel quale la prassi tende ad arrogarsi un ruolo

* Dottoranda in diritto processuale penale interno, internazionale e comparato presso l'Università degli Studi di Urbino. Un ringraziamento speciale va ai miei Professori Lucio Monaco, Alessandro Bondi e Gabriele Marra che, sempre, con la loro straordinaria lungimiranza illuminano il mio percorso di studi e ricerca.

[1] Cassazione penale, sez. II, 18 gennaio - dep. 8 marzo 2013, n. 10995.

[2] S. Prosdomici, *Note sul delitto di estorsione*, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2006, 675 ss., in particolare 679.

[3] G. Fiandaca – E. Musco, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, VI ed., 2009, 107-111, nel quale è riportato il contenuto di talune pronunce del giudice di legittimità che tentano di focalizzare il discrimine teorico tra interpretazione estensiva e procedimento analogico: la prima si muove nell'area di significanza linguistica dei termini impiegati, mentre la seconda estende tale area ad ipotesi simili con esito sostanzialmente creativo; cfr. G. Marinucci - E. Dolcini, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2012, 64-66; F. Mantovani, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2009, Cedam, 69-73.

sostanzialmente suppletivo nei confronti di un legislatore penale quasi sempre impegnato ad affrontare le "emergenze"[4].

La vicenda giudiziaria diviene talvolta il luogo di armonizzazione tra diritto interno e diritto sovranazionale (dell'Unione europea e della CEDU), talaltra - come in questo caso - teatro di operazioni interpretative che deformano il tenore letterale dei termini impiegati dal legislatore[5].

Una maggiore valorizzazione del principio di *extrema ratio* avrebbe probabilmente condotto la Corte ad un esito diametralmente opposto a quello statuito nella sentenza in commento[6]. Infatti, quale "*criterio di garanzia dotato di autonoma valenza precettiva*", la sussidiarietà suggerisce di evitare il ricorso all'armamentario penale ogni qual volta nell'ordinamento giuridico esista un rimedio alternativo, ugualmente efficace ma meno afflittivo, per riparare il torto e ripristinare l'ordine sociale violato[7].

2. Il fatto

I soggetti attivi, C., B., P., in concorso tra loro, sorprendono e fotografano un calciatore, T., sposato con prole, in compagnia di una donna[8]. C. prende contatti con il famoso sportivo ed organizza un incontro per discutere di un'eventuale cessione onerosa degli scatti. T. si presenta all'appuntamento e C. illustra la sua offerta, prospettando, in caso di rifiuto della transazione, la vendita delle fotografie ai giornali di cronaca rosa. C. si premura, in tale occasione, di evidenziare tutte le ripercussioni che la pubblicazione avrebbe potuto comportare sia sulla vita familiare che già attraversava una fase di crisi coniugale, sia per la reputazione del noto sportivo, a causa della dimensione che lo scandalo avrebbe assunto in Italia e in Francia (paese di provenienza) e per la carriera calcistica.

La Corte d'Appello di Torino conferma la ricostruzione della sentenza di primo grado, riconducendo il comportamento degli imputati nello schema dell'estorsione: secondo entrambi i giudici di merito, l'avvertimento della vendita ai media delle fotografie compromettenti in caso di mancato acquisto da parte di T. costituisce minaccia idonea a provocare uno stato di costrizione determinante l'esborso non dovuto. I due imputati vengono condannati per estorsione aggravata alla pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa, mentre il capo di imputazione relativo al

---

[4] M. Donini, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Giuffrè, 2004, 159 ss.; M. Donini, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Giuffrè, 2011, 49, in cui l'A. mette in evidenza come l'evoluzione contemporanea tenda a riconoscere il ruolo della giurisprudenza come fonte di diritto, almeno laddove vi sia un vincolo del "precedente". V. Maiello, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Giappichelli, 2014.

[5] Per quanto riguarda la Corte di Giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo ed i rapporti con gli ordinamenti nazionali: A. Bondi, *Tredici passi nel diritto penale europeo*, Aras, 2012, 20-21; 60; 231 ss.; C. Sotis, *La mossa del cavallo. La gestione dell'incoerenza nel sistema penale europeo*, in RIDPP, 2012, 464 ss.; C. Sotis, *Le regole dell'incoerenza. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale*, Aracne, 2012; V. Manes, *Il giudice nel labirinto*, Dike, 2013; O. Di Giovine, *Ancora sui rapporti tra legalità europea e legalità nazionale: primato del legislatore o del giudice?*, su www.dirittopenalecontemporaneo.it; G. Flora, *I vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali*, riv. trim. dir. pen. cont., 4/2013, 44 – 50.

[6] M. Donini, *Il volto attuale dell'illecito penale*, 9, 85 ss., in cui l'A. definisce la sussidiarietà penale come il principio maggiormente bisognoso di implementazione e sviluppi teorici.

[7] G. Marra, *Verso un diritto penale sperimentale? Metodo ed empiria del canone di extrema ratio*, Aras, 2012, 39 ss.

[8] Le sentenze vedono come imputati i soli C., B., non anche P.

trattamento illecito di dati (art. 167 d.lgs. 196/03) è dichiarato assorbito nel più grave delitto di estorsione.

3. L'estorsione: una fattispecie caratterizzata da un iter causale complesso

Il delitto di estorsione appartiene al novero dei reati di evento a forma vincolata: esso si sostanzia nel comportamento di chi si procura un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia tale da indurre taluno a fare od omettere qualche cosa.

Come si evince dalla formulazione letterale della norma, la condotta di esplicazione della violenza o minaccia del soggetto attivo e l'evento consistente nel conseguimento dell'ingiusto profitto e correlativo danno sono legati inscindibilmente da due passaggi intermedi:
- la coartazione della volontà del soggetto passivo;
- la conseguente azione o omissione dello stesso, dalla quale deriva l'ingiusto arricchimento dell'agente[9].

Il profitto ingiusto ed il danno devono verificarsi secondo questa concatenazione di eventi e non in relazione ad un iter causale qualunque[10]. In sostanza, il giudice è chiamato ad accertare, prima ancora del conseguimento del profitto, la sussistenza di un requisito di carattere psicologico: la costrizione del soggetto passivo che rappresenta

> «*la nota di valore aggiunta dal legislatore quale tramite per il verificarsi degli eventi patrimoniali consumativi dell'estorsione*»[11].

Questa struttura a fasi, al cui centro si collocano l'utilizzo della violenza o minaccia ed il suo effetto intermedio sul soggetto passivo, la costrizione, ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza ad inquadrare l'estorsione nell'ambito dei reati plurioffensivi: accanto al patrimonio, sarebbe tutelata anche la libertà di autodeterminazione della persona minacciata o che ha subìto violenza[12]. Inoltre, la fattispecie si colloca tra i delitti che offendono il patrimonio mediante la cooperazione della vittima per la realizzazione del fatto di reato: l'agente consegue l'ingiusto profitto soltanto grazie all'azione od omissione del soggetto passivo coartato. L'apporto del soggetto passivo rientra cioè nella descrizione del fatto tipico e dunque è elemento costitutivo del reato.

---

[9] M. Cerase, *sub art. 629*, in *Codice penale, Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, G. Lattanzi - E. Lupo (*a cura di*), Giuffrè, 2005, 161, ad avviso del quale non è tipizzata una condotta, ma è incriminata una relazione causale tra il conseguimento di un vantaggio per l'estorsore e il pregiudizio per la vittima; G. Marini, voce «*Estorsione*», in dig. disc. pen., 1990, 384-385; A. Laurino, *I reati contro la persona e il patrimonio*, F. Viganò e Piergallini (a cura di), in *Trattato teorico e pratico di diritto penale* (diretto da) F. Palazzo e C. E. Paliero, Giappichelli, 2012, 439- 440.

[10] A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, vol. III, Giuffrè, 2003, 206, parla di triplice rapporto di causalità: il primo quello che collega la minaccia con l'effetto di costrizione; il secondo attiene al *metus* che spinge il soggetto passivo a compiere od omettere l'atto di disposizione patrimoniale; infine, il terzo riguarda il collegamento tra azione del soggetto passivo ed il conseguimento dell'ingiusto profitto per il soggetto attivo.

[11] G. Marini, «*Estorsione*», 385.

[12] G. Fiandaca - E. Musco, *Diritto penale, parte speciale*, *I delitti contro il patrimonio*, vol. II, Zanichelli, 2010, 146; F. Mantovani, *diritto penale, parte speciale*, vol. II, Cedam, 2009, 433; in giurisprudenza, Cass. pen., sez. III, 11/05/2007, Prifti.

4. Le polimorfe manifestazioni della minaccia estorsiva nei casi di locazione abitativa, estorsione contrattuale e abuso del diritto

La norma non contiene una definizione esplicita di ciò che debba intendersi per "violenza" o "minaccia", né tantomeno richiama espressamente le nozioni di cui agli artt. 610 (violenza privata) e 612 (minaccia) c.p. Il loro significato è stato individuato a partire dagli elementi offerti dalla tradizione e dalla prassi interpretativa in relazione alle due predette disposizioni. Ma la giurisprudenza si è spinta oltre: attraverso il consolidamento e l'estensione di precedenti massime, ha forgiato una definizione in grado di adattarsi a situazioni sfumate, nelle quali la *vis* costrittiva è implicita o non sempre dotata di un'immediata evidenza.

Concentrando l'attenzione sulla minaccia, quale forma di pressione utilizzata dai soggetti agenti nel caso che qui interessa, "*la prospettazione di un male futuro presentato come dipendente dall'agente*" è la nozione accolta da dottrina e giurisprudenza[13]. A ben vedere, essa coincide solo in parte con quella elaborata rispetto ai due delitti sopracitati: la minaccia ex art. 612 c.p. si atteggia a prospettazione di un male futuro ed ingiusto che costringe il soggetto passivo ad aderire alla richiesta dell'agente. La minaccia estorsiva condivide con questa la comune radice secondo la quale il male minacciato deve dipendere dalla volontà dell'estorsore, ma se ne distingue per l'ulteriore connotazione del male minacciato. Mentre nella formulazione dell'art. 612 c.p. il danno è accompagnato dall'aggettivo 'ingiusto', in quella dell'estorsione tale connotazione manca, essendo l'ingiustizia riferita al solo profitto.

A partire dalla rilevata discrasia, si sono susseguite, soprattutto in ambito applicativo, talune interpretazioni estensive, in relazione, da un lato, al contenuto del male minacciato, dall'altro, alla sua modalità espressiva[14]. Appare opportuno analizzare partitamente entrambi gli aspetti.

4.1. Il male minacciato

Per quanto attiene all'oggetto su cui ricade la minaccia, si ritiene che esso possa coincidere perfino con l'esercizio di un diritto o di una facoltà, ossia con l'insinuazione di un'azione giudiziaria futura, lecita e legittima del soggetto attivo, se non addirittura con l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica[15]. In tutti questi casi, il soggetto attivo si avvale di una pretesa direttamente tutelata dall'ordinamento, dunque non antigiuridica, come forma per coartare la volontà del soggetto. Emblematica, in proposito, è la posizione assunta dalla giurisprudenza, a partire dagli anni ottanta, con riferimento ai rapporti tra locatore e conduttore. La prassi ha infatti affermato che la richiesta del locatore può essere attratta nell'area presidiata dal delitto di estorsione, quando questi approfitti dello stato di bisogno grave ed impellente del conduttore

[13] G. Marini, «*Estorsione*», 381; M. Cerase, *Codice penale,* 161 ss.; A. Laurino, *I reati contro la persona e il patrimonio*, 433 ss.; S. Prosdomici, *Note*, 675 – 686.

[14] Per una lettura sistematica della nozione di minaccia nell'ambito dei delitti di parte speciale del codice penale, G. L. Gatta*, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevanti*, Aracne, 2013.

[15] A titolo esemplificativo, si pensi al sindaco di una s.p.a. che minacci l'amministratore autore di condotte illecite di effettuare le segnalazioni alle quali sarebbe tenuto per legge, in mancanza di corresponsione di una somma di denaro da parte di questi.

proponendo un'offerta di alloggio ad un prezzo molto superiore rispetto a quello previsto applicando la legge sull'equo canone. A parere della Suprema Corte a venire in rilievo, in casi siffatti, è una forma di coartazione dell'altrui volontà, che, seppur indiretta, ben può essere ricondotta alla nozione di minaccia[16]. Nonostante il consenso riscosso dalla descritta interpretazione estensiva sul versante giurisprudenziale[17], molteplici e aspre sono state le critiche sollevate dalla dottrina: il comportamento del locatore non può definirsi realmente minaccioso, poiché trattandosi di un *non facere*, è necessario poter configurare un obbligo di attivarsi in capo al soggetto attivo che invece manca in assenza di un contratto vincolante con il conduttore. Alla luce di queste considerazioni, le condizioni in presenza delle quali il comportamento del locatore può essere ascritto al perimetro dell'estorsione sono state rimodellate, in modo da conciliare due opposte prospettive, reputate entrambe meritevoli di protezione: salvaguardare le esigenze di tutela soddisfatte da quel primo indirizzo giurisprudenziale con il rispetto del principio di legalità della fattispecie incriminatrice. Bilanciamento ottenuto richiedendo la sussistenza di rapporti contrattuali già in essere, quando, ad esempio, il locatore si rifiuti di consegnare le chiavi dell'appartamento esigendo un'ulteriore somma di denaro per dare esecuzione al contratto o – variante di questo filone – per concludere le trattative in corso[18].

Attraverso un processo di astrazione dal caso concreto, i suddetti criteri sono stati adattati ed estesi all'intera materia della libertà contrattuale, così che si ritiene integrata la fattispecie estorsiva ogni qual volta il contraente sia costretto al rapporto negoziale in violazione della sua autonomia contrattuale, anche in assenza di uno squilibrio nel sinallagma e di una lesione patrimoniale. Ciò che conta è l'impossibilità di perseguire e soddisfare i propri interessi economici nelle modalità che si reputano più confacenti ed opportune: il danno assume la veste dell'assunzione coatta di un'obbligazione[19]. In dottrina, tuttavia, si richiede che la controprestazione sia esorbitante o non dovuta rispetto a ciò che è ottenibile mediante l'esercizio del diritto. In sostanza, nell'accentuazione della deviazione dell'utilizzo concreto del diritto dal fine per il soddisfacimento del quale è stato riconosciuto, la dottrina richiama la controversa figura dell'abuso del diritto[20].

Ma la traslazione del concetto civilistico in ambito penale si traduce nella necessità di accertamento del fine perseguito in concreto dal soggetto che vanta un diritto o richiede una controprestazione. Il movente soggettivo diviene così l'ago della bilancia ai fini dell'individuazione del discrimine tra liceità o illiceità della condotta, o meglio, tra valido esercizio di un diritto o integrazione di una minaccia estorsiva, assumendo così rilevanza sul piano della tipicità del fatto di reato. Sicché quando il diritto è lecitamente

---

[16] Cass. pen., sez. II, 24 aprile 1980, Paci, in Riv. it., 1980, 1445, con nota di Pedrazzi.

[17] Cass. pen., sez. II, 26 settembre 1983, Bellini, in Cass. pen. 1985, 639; Cass. pen., sez. II, 16 novembre 1983, Sagliocco; Cass. pen., sez. II, C.E.D. Cass., n. 161556; Cass. pen., sez. II, 28 marzo 1984, Bernardo, in giust. pen. 1985, II, 165; Cass. pen., sez. II, 8 marzo 1986, Silvestrini, in Cass. pen., 1988, 597. *Contra*: Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 1983, Vielmetti, in Cass. pen. 1985, 340.

[18] Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2008, Sassi, in FI, 2009, II 282-291, con nota di A. Balsamo.

[19] Un'attenta e recente disamina delle oscillazioni giurisprudenziali sulla nozione di minaccia penalmente rilevante: G. L. Gatta*, La minaccia*, 2013; in giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, 31 marzo 2010, Chianese, in C.E.D., 2010/18722; Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2008, Russo, C.E.D. 2008/46058; Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 2001, Brancaccio, in Riv. pen., 2001, 554.

[20] L. Stortoni, *L'abuso di potere nel diritto penale*, Giuffrè, 1976; S. Prosdomici, *Note sul delitto di estorsione*, 674; nella letteratura civilistica più recente, Messinetti, voce «*Abuso del diritto*», in Enc. Dir., Agg. II, Giuffrè, 1998, 1 ss; in giurisprudenza: Cass. pen., sez. II, n. 8496 del 1991; Cass. pen., sez. II, n. 12444/1998; Cass. pen., sez. II, n. 12082 del 2008.

vantato e indirizzato a soddisfare il fine per il quale è riconosciuto, l'insinuazione di esercitare il proprio diritto non si atteggia a minaccia; al contrario, nel momento in cui il titolare lo vanta per realizzare finalità estranee al suo ambito e tale abuso determina un vero e proprio stato di coercizione psichica che anima il soggetto passivo nella successiva azione od omissione, allora il fatto è inquadrabile nello schema dell'estorsione.

4.2. Modalità espressive della minaccia

La latitudine interpretativa del concetto di minaccia si estende fino a ricomprendere quelle forme di pressione implicite, indeterminate, larvate, indirette (ossia a mezzo di intermediario), figurate, espresse per iscritto, oralmente o per mezzo di altri strumenti di comunicazione, a condizione che non risultino inidonee in modo assoluto e che determinino la coercizione della volontà[21]. In sostanza, com'è stato acutamente sottolineato, la minaccia estorsiva, non essendo definita nelle forme e nei contenuti, «*tutto può essere, finché si tratta di un bene giuridicamente rilevante*»[22].

Alla luce di queste premesse, va letta la decisione della Corte nella sentenza in commento che esplicitamente aderisce all'orientamento giurisprudenziale, in forza del quale

> «*anche la prospettazione (all'apparenza legale) dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente diviene contra ius quando sia diretta ad ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti e non conformi a giustizia*.»[23]

L'avvertimento della vendita a rotocalco in caso di mancato esborso per il ritiro delle foto si atteggia a minaccia, ancorché larvata. La distinzione tra uso ed abuso del diritto si evidenzia per il fine per il quale viene sfruttato. Di per sé, l'offerta delle fotografie al rotocalco è del tutto lecita, posto che il lavoro del fotografo scandalistico consiste proprio nel sorprendere ed immortalare personaggi pubblici e vendere gli scatti ai media.

Pertanto, nei confronti dei *media*, l'offerta di pubblicazione è lecita e legittima. Ma se le fotografie sono scattate ed utilizzate esclusivamente come forma di ricatto nei confronti del soggetto immortalato, si è al cospetto di un'ipotesi di abuso del diritto, che rende il fotografo responsabile dell'estorsione. In poche parole: siccome esula la finalità connessa al tipo di attività lavorativa, allora si configura la fattispecie.

Sul piano dell'accertamento della deviazione dalla finalità lecita, ossia della carenza del fine di pubblico interesse dell'informazione, la Corte ritiene sufficiente una serie di

---

[21] In giurisprudenza, *ex plurimus*: Cass. pen., sez. II, 10 aprile 2001, Massaro, in CED 2001/20382; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2001, Zaccuri, in Cass. pen., 2002, III, 1132; Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2004 (ud. 16 giugno 2004), n. 37526, Giorgetti, in DPP, 2005, n. 9, 1117-1128, con nota di R. Febbrai; Cass. pen., sez. II, 10 aprile 2008, Dell'Utri, in CED 2008/26819; : Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2011 (ud. 20 ottobre 2011) n. 43317, Corona, in Cass. pen., 12 – 2012, 1323.

[22] A. Bondi – A. Di Martino – G. Fornasari, *I reati contro la pubblica amministrazione*, Giappichelli, 2004, 322-325, a proposito dei delitti di violenza, minaccia, resistenza a un agente pubblico.

[23] Punto 5 della motivazione. Conformi in giurisprudenza: Cassazione penale, sez. II, 16 gennaio 2003, n. 16618, in Cass. pen., 2004, 870; Cassazione penale, sez. II, 10 marzo 1989, Verdiglione, in Cass. pen., 1990, 2115; Cassazione penale, sez. II, 6 febbraio 2008, n. 12082 in Cass. pen., 2009, 186; Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2009, n. 119, in C.E.D. Cass., n. 246306; Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2013, n. 17574; Cass. pen., sez. II, 07 maggio 2013, n. 36365.

indizi che, vagliati assieme, disegnano uno scenario definito incontrovertibile[24]: la tempistica dei contatti tra C. e T. ed il fatto che il primo avrebbe agito secondo uno schema comportamentale collaudato. Prova principe per i giudici è costituita dalla mancanza di contatti con giornali o direttori di stampa eventualmente interessati a pubblicare quel tipo di notizie, accanto all'analitica esposizione di tutti i contatti per interposta persona, indiretti e diretti tra imputati e persona offesa[25].

Questa motivazione che dà rilievo unicamente al fine, sembra presentare una contraddizione nei termini: com'è possibile che la medesima offerta di acquisto degli scatti, se proposta al rotocalco è perfettamente lecita, se invece avanzata al diretto interessato diviene minaccia estorsiva?

L'elemento chiave, alla luce del quale dipanare una simile *empasse*, sembra da ricercare in quell'effetto intermedio, indispensabile per la configurabilità della fattispecie, rappresentato dalla coartazione della volontà del soggetto al quale si offrono gli scatti. Appare, perciò, opportuno soffermarsi su questo ulteriore requisito costitutivo.

5. La costrizione del soggetto passivo e la percezione della coazione: possibile il ricorso ad un ipotetico agente-modello?

Altro aspetto centrale che la Corte affronta attiene al seguente quesito: sono sufficienti le insinuazioni prospettate dal C. a generare nel soggetto passivo uno stato di effettiva coazione o si tratta, piuttosto, di mere illazioni e opinioni per spingere all'acquisto del repertorio di fotografie e *files* a sfondo scandalistico?

Il momento intermedio della coazione psichica del soggetto passivo è determinante ai fini della configurabilità del delitto. La scelta del verbo 'costringere' lo conferma[26]. L'etimologia stessa (dal latino 'stringere insieme') inteso nel suo primo significato come 'induzione di qualcuno a fare una cosa contraria alla sua volontà', sta ad indicare appunto non soltanto l'evento naturalistico, ma anche il nesso eziologico che si instaura tra la minaccia ed il conseguimento dell'ingiusto profitto[27]. In effetti, se la condotta intimidatoria dell'agente non si atteggia a fattore decisivo dell'azione o dell'omissione del soggetto passivo, allora l'estorsione non sussiste[28]. In base al tenore letterale della norma, il soggetto passivo dev'essere eterodeterminato dalla violenza o minaccia del soggetto attivo.

Nell'economia della fattispecie, l'accertamento della idoneità della minaccia a coartare la volontà deve essere attentamente analizzata sotto due differenti profili: da un lato, nella veste di elemento costitutivo della fattispecie di diritto sostanziale, ai fini della sussistenza del delitto; dall'altro, sul versante processuale, come difficoltà di accertamento di un requisito che esprime una valutazione prognostica di risultato in riferimento ad un concetto dalle ampie latitudini interpretative.

---

[24] Punto 5 della motivazione: «*Al fine della configurazione del reato è dunque necessario che valuti in modo completo e coerente i rapporti tra le parti, il contesto dell'azione e tutte le circostanze del caso, al fine di accertare che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato, mediante un apprezzamento di fatto che, ove sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità*».

[25] Punti 5 e 6 della motivazione.

[26] S. Prosdomici, *Note*, 681.

[27] Etimologia e significato del verbo «*costringere*» sul sito: http://www.treccani.it/vocabolario/costringere_%28Sinonimi-e-Contrari%29/.

[28] G. Marini, «*Estorsione*», in Dig. disc. pen., UTET, 19, 384 ss.

5.1. Idoneità della minaccia alla costrizione del soggetto passivo

L'idoneità della minaccia si sostanzia in un giudizio *ex ante* circa l'obiettiva capacità di porre in essere un attacco alla libertà psichica della vittima, la quale viene a trovarsi di conseguenza in uno stato di costrizione morale[29]. L'apparente linearità definitoria di ciò che si intende per 'idoneità' si scontra con la proteiforme estensione semantica assegnata al termine di riferimento, ossia alla minaccia. Quest'ultima caratteristica rende di conseguenza assai arduo distinguere tra condotte realmente costrittive e atteggiamenti che non hanno un'influenza tale da direzionare l'agire altrui e si palesano soltanto come uno dei tanti fattori che spingono a comportarsi in senso conforme a quanto richiesto dal soggetto attivo. In quest'ultima evenienza, la prospettazione non sarebbe propriamente *condicio sine qua non* rispetto all'evento.

5.2. L'accertamento processuale della costrizione

Quanto appena messo in evidenza comporta ripercussioni di non poco conto sul piano processuale, nella misura in cui incentiva i giudici a plasmare i concetti in base alle esigenze funzionali dettate dalle regole probatorie del processo. In particolare, il percorso logico interpretativo adottato tende a rovesciarsi: non si parte dalla considerazione del fatto storico per come si è empiricamente svolto, ma si focalizza l'attenzione sull'ipotesi astratta da provare ed i dati della realtà vengono declinati secondo quel significato che li rende conforme a tale congettura. Nel solco di questa tendenza, può essere letta quella giurisprudenza di legittimità che è giunta perfino a ritenere che:

> «*la connotazione della condotta come minacciosa e la sua idoneità vadano valutati alla stregua di parametri oggettivi, quali la personalità sopraffattrice dell'estorsore, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni della vittima vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo.*»[30]

Come a dire: se ricorre un insieme di elementi oggettivi si ritiene provata anche l'intimidazione. Un'esegesi elaborata *ad hoc*, proprio per risolvere il problema dell'accertamento della causalità psichica, che è molto più complicato rispetto a quello della causalità materiale, proprio perché attiene ad uno stato interiore[31].

Questo percorso argomentativo sembra rievocare quell'indirizzo giurisprudenziale fedele ad un paradigma di spiegazione causale ancorato al criterio della scienza ed esperienza dell'uomo medio (c.d. generalizzazione del senso comune): il giudice fa ricorso ad un insieme di regole che trovano fondamento nella diffusa credenza della loro validità a spiegare determinate situazioni o comportamenti. Si tratta, insomma, di

---

[29] Cass. pen., sez. VI, n. 10229/1999.

[30] Cass. pen., sez. II, 10/04/08, Dell'Utri; A. Laurino, *I reati contro la persona e il patrimonio*, 433.

[31] M. Donini, *La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio": significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, RIPP, 1999, I, 38-39; F. Cingari, *Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato di causalità*, in dir. pen. proc., 2009/6, 76; L. Cornacchia, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, a cura di S. Canestrari, G. Fornasari, Clueb, 2001, 206-222.

massime di esperienza, patrimonio comune a tutte le persone e non di leggi universali, o più spesso, statistiche dettate da un sapere scientifico altamente specialistico, dotato perciò di dimostrabilità empirica. Le leggi scientifiche hanno il vantaggio di conferire anche sul versante processuale, quella stabilizzazione o certezza nell'individuazione dei rapporti di derivazione causale, che invece le asserzioni basate sul senso comune non sono in grado di garantire[32]. Tuttavia, queste ultime sono impiegate per ovviare all'annoso problema della dimostrazione dei meccanismi psicologici che presiedono le relazioni intersoggettive e le relative reazioni, in forza delle quali un soggetto si conforma a quanto richiesto da un terzo che esercita sul primo una pressione[33].

La decisione del giudice circa la presenza o carenza del nesso con il metro dell'esperienza dell'uomo comune, determina rilevanti conseguenze pratiche: da un lato, l'interprete opera una selezione del tutto personale circa la regola di esperienza applicabile al caso concreto, spostando, in tal modo, il baricentro della valutazione sulla causalità dal sapere scientifico al sapere comune; dall'altro, per effetto dell'utilizzo di questa elastica unità di misura, si concretizza un'arbitraria commistione e confusione tra piano della causalità e quello della colpevolezza[34].

Su questi aspetti, occorre segnalare, accanto agli studi degli psicologi cognitivisti, il recente ingresso, anche nel processo penale, delle tecniche neuroscientifiche, le quali, a partire dall'accertamento della sussistenza della capacità di intendere e di volere, promettono di apportare contributi conoscitivi basati su rilievi scientifici, in ordine ai processi neurologici deputati all'assunzione delle decisioni ed al controllo degli impulsi[35].

5.3. Rilievi critici

---

[32] In dottrina: F. Antolisei, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Cedam, 1934; G. Azzali, *Contributo alla teoria della causalità nel diritto penale*, Giuffrè, 1954, 94; J. Naegler, *Strafgesetzbuch* (Leipziger Kommentar), 1954, 23; M. Bonafede, *Il rapporto di causalità*, in *Codice penale, parte generale. Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. Bricola / V. Zagrebelsky, Utet, 1984, 180-189; M. Siniscalco, voce «*causalità*», in enc. Dir., VI, 1960, 640 ss.; in giurisprudenza: Cass. pen., sentenza 24 giugno 1986, in riv. pen. 1987, sulle conseguenze di un episodio di esplosione dell'Etna; Cass. pen. sez. IV, n. 7266/1998; Cass. pen., n. 223749/2002.

[33] Studi scientifici in merito ai rapporti di derivazione causale dal punto di vista psichico non mancano. Uno per tutti, che ha ricevuto una grande risonanza per i risultati ai quali è pervenuto, nei suoi esperimenti finalizzati a ricercare una spiegazione del silenzio e della connivenza di un intero popolo, quello della Germania nazista, di fronte al quotidiano perpetrarsi di soprusi, violenze ed omicidi commessi sotto regime: S. Milgram, *Obbedienza all'autorità*, 1974, trad. R. Ballabeni, Einaudi, 2003. In particolare, le sue ricerche mirano a comprendere come una persona apparentemente 'per bene' possa, quando inserita in un sistema autoritario, sentirsi non più libera di agire e considerarsi come un agente che deve soddisfare disposizioni stabilite da altri. Secondo l'A. la causa di questi cambiamenti psicologici sarebbe da ricollegare, oltre a condizioni prossimali (concreta relazione e vicinanza con l'autorità), ai processi di socializzazione: la struttura familiare, la scuola, le istituzioni sono le prime promotrici delle regole dell'obbedienza.

[34] M. Donini, *Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all'analisi dei rapporti tra causalità e imputazione*, in RIDPP, 2011/2, 494 ss., il quale evidenzia come la teoria della condizione conforme alla legge scientifica ponga più problemi di quelli che la *condicio* risolve, specie quando si tratta di accertamento di condizionamenti psichici, di fatti sociali e storici, «*per la mancanza di parametri nomologici lontanamente comparabili, alle leggi di termodinamica*»; M. Siniscalco, voce «causalità», 643.

[35] In relazione alla psicologia cognitivista, si veda l'importante opera del premio nobel per l'economia 2002: D. Kahneman, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, 2013; sulle tematiche relative alla neuroscienza, AA. VV., *Diritto penale e neuroetica. Atti del convegno 21 – 22 maggio 2012*, O. Di Giovine (a cura di), Cedam, 2013; Sui primi utilizzi nel processo degli strumenti di indagine della neuroscienza: Tribunale di Como, 20 maggio 2011; tribunale di Cremona, 19 luglio 2011.

In ordine all'idoneità della minaccia a determinare lo stato di costrizione, si può aggiungere che l'effetto di coercizione della volontà del soggetto passivo sarà tanto più forte ed efficace, quanto più seria sarà percepita la minaccia.

La gravità del male minacciato va allora valutata nella prospettiva concreta della singola concreta vittima, ma – come sottolinea anche la sentenza in commento – risulta condizionata da comprensibili aspetti emotivi che dipendono da un substrato personale formato accanto alla componente razionale, anche da fattori inconsci e legati al carattere (soggettiva sensibilità, impressionabilità, o di contro, fermezza o durezza di spirito, educazione, grado di scolarizzazione, etc.)[36]. Dunque, l'interprete si trova nell'impossibilità di ricorrere a figure modello rispetto alle quali 'misurare' il grado di serietà di una pressione ai fini della qualifica come minaccia[37]. In particolare, analogamente al delitto di truffa, non sembra corretto opporre la particolare impressionabilità della vittima quale fattore di per sé idoneo ad escludere il nesso causale, poiché ai sensi dell'art. 41/2 c.p. esso si atteggerà a causa preesistente alla condotta e come tale inidonea, anche nella prospettiva *ex ante*, ad essere utilizzata per saggiare l'adeguatezza della condotta. Altrimenti, a risultare compromessa sarà la garanzia della certezza del diritto, intesa come conoscibilità del contenuto precettivo della norma e prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Il riferimento alla percezione del soggetto passivo appare pericoloso strumento nelle mani della prassi, perché espone l'imputato al rischio di arbitri giurisprudenziali legati ad una valutazione non ancorata a parametri oggettivi, razionali e perciò controllabili. Tale criterio, in ultima istanza, finirebbe inficiare l'essenza egualitaria dello stesso concetto di giustizia, intesa come omogeneità del trattamento sanzionatorio per classi di reato e non per categorie di persone, che è alla base dell'idea stessa che 'la legge è uguale per tutti'.

6. Ingiustizia del profitto e il danno tra tutela del diritto d'autore e riservatezza

Nell'economia della sentenza, molta parte occupa il tema dell'indebito arricchimento, quale evento finale del complesso iter originato dalla minaccia del soggetto attivo.

> «*E' l'ingiustizia del profitto che si riflette sull'azione integrando la minaccia idonea a raggiungere l'effetto di coartazione della volontà del soggetto passivo come richiesto dall'art. 629 c.p.*»[38].

Come anticipato, nell'estorsione, il profitto penalmente rilevante è accompagnato dall'attributo dell'ingiustizia[39]. Nel caso in esame, l'ingiustizia si ravvisa perché la dazione

---

[36] Punto 3 della motivazione, nozione che si conforma all'idea di «*razionalità limitata*» coniato dalla moderna psicologia cognitiva che, criticando la teoria classica della scelta razionale e additandola come irreale, mettono in risalto il peso di fattori biologici, irrazionali ed emotivi, a loro volta, causa di una serie di *bias* cognitivi, nella scelta del comportamento ritenuto 'migliore' da assumere nelle circostanze date: A. Tvesky - D. Kahneman, *Il giudizio in condizioni di incertezza: euristiche e bias*, in D. Kahneman, *Pensieri lenti e veloci*, 469 - 489.

[37] S. Prosdomici, *Note*, 681, il quale esclude che vi sia spazio per l'impiego di figure modello, come la persona sensata cui fa riferimento l'art. 1435 c.c. (caratteri della violenza) o la persona giudiziosa cui la letteratura penalista d'oltralpe allude nel descrivere il concetto di "minaccia di un male sensibile" impiegato dal legislatore tedesco.

[38] Punto 5 della motivazione.

di denaro non è qualificabile come corrispettivo dovuto a fronte di una controprestazione o, comunque, per soddisfare il diritto vantato dall'agente. In sostanza, se la pubblicazione di una notizia scandalistica fosse stato l'unico fine perseguito, nel rispetto dei requisiti posti dalla legge (qualifica di giornalista e interesse pubblico alla conoscenza dell'informazione), il fatto non avrebbe avuto rilievo penale[40].

Di recente, si è tornato a discutere di ingiustizia del profitto, in un caso relativo ad una prostituta che, avendo effettuato una prestazione sessuale dietro pagamento secondo quanto in precedenza concordato con il cliente, richieda insistentemente il compenso pattuito[41]. La pronuncia è interessante sotto il profilo motivazionale con il quale il Tribunale non ravvisa l'ingiustizia del profitto nella richiesta di pagamento dell'atto sessuale e condanna la donna per semplice violenza privata e non per estorsione. Il giudice di prime cure ritiene ormai superata la tesi che ravvisava il contrasto della prestazione sessuale a titolo oneroso tra due persone adulte e consenzienti rispetto ad un non meglio identificato concetto di 'buon costume', in quanto espressione di un retaggio culturale ormai superato[42]. Peso decisivo a favore di questa opzione ermeneutica ha assunto la prassi formatasi a livello sovranazionale che ha riconosciuto un vero e proprio "diritto alla sessualità", nel cui ambito si annovera anche quello di mettere in vendita la propria prestazione sessuale[43]. Di conseguenza, l'obbligazione naturale della prostituta troverebbe tutela indiretta attraverso l'art. 2035 c.c. Dando risalto all'interpretazione che attribuisce la nota dell'ingiustizia al solo profitto che non è, in alcun modo, tutelato dall'ordinamento giuridico, né direttamente, né indirettamente, il giudice di prime cure attesta la carenza di questo elemento costitutivo nel caso di specie[44]. Sicchè la donna non potrà essere chiamata a rispondere per estorsione e gli atti posti in essere vengono qualificati come violenza privata[45].

Nella vicenda Corona, invece, l'insinuazione della cessione delle foto ha assunto, ad avviso della Corte, le sembianze di una minaccia-mezzo, con funzione coartativa per ottenere un vantaggio economico non dovuto[46]. Di qui, la necessità che il giudice valuti

---

[39] A. Laurino, *I reati contro la persona e il patrimonio*, 441; F. Mantovani, *Manuale di diritto penale, parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, CEDAM*,* 2008, 171, Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, *vol. III*: *Delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, 2003, 207, *Contra:* Marini, «*Estorsione*», 386; G. Fiandaca - E. Musco, *I reati contro il patrimonio*, 153-154.

[40] A. Laurino, *I reati contro la persona e il patrimonio*, 437; Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Giuffrè, 2002, 152.

[41] Tribunale di Roma, sentenza 7 maggio 2014, Rel. Di Nicola.

[42] A scanso di equivoci, si precisa che deve trattarsi di una situazione in cui la donna non si trova in condizioni di inferiorità psichica, in cui cioè il suo consenso è apparente, perchè oggetto del racket della prostituzione. In dottrina, sosteneva la tesi della qualifica dell'ingiustizia del profitto conseguito dalla prostituta per contrasto della prestazione con l'ordine pubblico, G. Ragno, *Il delitto di estorsione. Lineamenti dommatici*, Giuffrè, 1966, 217 ss. C. Baccaredda - S. Lalomia, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale* (diretto da G. Marinucci - E. Dolcini), vol. VIII, Cedam, 2010, 5854.

[43] Tribunale di Roma, sentenza 7 maggio 2014, pag. 25 della motivazione.

[44] F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, XIV ed., Giuffrè, 2002, 284. G. Fiandaca – E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I, *I delitti contro il patrimonio*, VI ed., 2014, 44. In giurisprudenza: Cass. Sez. VI, 16 ottobre 1990, n. 2460, Rasi, in Ced Cassazione n. 186472.

[45] G. Gatta, *Risponde di estorsione la prostituta che minaccia il cliente costringendolo a pagare la prestazione? A proposito del concetto di ingiustizia del profitto. Nota a Trib. Roma, 7 maggio 2014*, Pres. Liotta, Est. Di Nicola, disponibile su www.penalecontemporaneo.it (25/06/2014).

[46] S. Prosdomici, *Note*, 675-676: l'A. distingue tra minaccia-fine, ossia la prospettazione dell'esercizio di un diritto o di una facoltà per ottenere la soddisfazione della pretesa vantata e minaccia-mezzo in funzione coartativa, ossia la prospettazione dell'esercizio di un diritto legittimamente spettante per costringere il soggetto passivo a compiere od omettere azioni che non sono legittimate e sono del tutto esorbitanti rispetto allo scopo per il quale il diritto è attribuito.

in modo completo e coerente il quadro indiziario complessivo, composto da: i rapporti tra le parti, il contesto dell'azione e tutte le circostanze del caso, di modo che il profitto non sia riferibile al diritto vantato.

Per quanto attiene all'elemento del danno, la Corte sostiene l'impossibilità di minimizzare o mascherare il fatto della dazione di denaro con argomentazioni legate a valutazioni di opportunità della non pubblicazione, quali gli esosi esborsi per coprire il costo di avvocati e dell'addebito della separazione, o sul versante professionale, eventuali mancati ingaggi maggiormente remunerativi. Il valore intrinseco delle fotografie acquistate si dimostra pressoché nullo rispetto all'esborso[47].

La Corte ha dunque completamente sconfessato l'esegesi dei fatti proposta dall'imputato, a cominciare dall'inquadramento della vicenda nell'ambito della contrattazione tipica della cessione di opere dell'ingegno protette ex l. 22 aprile 1941, n. 633. Quest'ultima annovera espressamente la fotografia nel concetto di opera dell'ingegno [art. 2 lett. f)], intesa come qualsiasi forma di manifestazione che presenti il carattere di originalità, a prescindere sia dal campo in cui essa si esprime (scientifico, letterario, musicale, delle arti figurative, etc.), sia dal modo in cui viene rappresentata (art. 1)[48].

Al riconoscimento di un intrinseco valore economico del bene è altresì associata la sua commerciabilità. La qualifica normativa attribuisce infatti al creatore due differenti tipologie di diritti: i diritti morali che riguardano la paternità dell'opera e appartengono e restano sempre in capo all'autore, essendo inalienabili e irrinunciabili; i diritti patrimoniali che attengono alla possibilità di sfruttamento economico della stessa. La l. 633/1941 provvede poi a disciplinare i rapporti tra autore e terzi mediante la cessione del diritto di utilizzo. Nei precedenti gradi di giudizio si era sempre sostenuto che la somma ceduta da T. agli imputati non sarebbe altro che la prestazione corrispettiva a fronte della controprestazione consistente nella restituzione di tutte le immagini fotografiche scattate, secondo quanto previsto dal paradigma contrattuale. A sostegno della configurabilità del vincolo sinallagmatico concluso di comune accordo, è richiamato l'art. 110 della stessa l. 633/1941, il quale richiede la forma scritta della conclusione del contratto stipulato[49]: il cd-rom contenente le fotografie e la dichiarazione denominata «*ritiro definitivo dal mercato di materiale fotografico*» prodotti dalla difesa assumerebbero valore di quietanza.

Questa ricostruzione alternativa è stata disattesa dalla Suprema Corte, anche in relazione al contrasto della stessa con un altro *corpus* normativo: il codice in materia di riservatezza dei dati personali (d.lgs. 196/2003). In effetti, la fotografia rientra pienamente nella nozione di 'dato personale' ivi descritta, in quanto evidentemente essa cattura informazioni relative ad una ben identificabile persona fisica[50]. Riconosciuto tale attributo alla fotografia, risultano applicabili le previsioni contemplate nel codice, posto che la legge adotta una nozione quanto mai ampia di trattamento, dovendo intendersi

---

47 A. Laurino, *I reati contro la persona e il patrimonio*, 444.

48 «*Art. 1. Opere protette - Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*».

49 L. 633/1941: «Art. 110. - *La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto*».

50 D.lgs. 196/2003, art. 4, lett. b): «*b)"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*;».

qualsiasi operazione o complesso di operazioni che vanno dalla mera raccolta fino alla distruzione del dato [art. 4, lett. a)][51].

Secondo la Corte, la realizzazione di scatti fotografici integra l'illecito penale di 'violazione dei dati personali' (art. 167 d.lgs. 196/03), perché esulano le condizioni codificate che consentono di procedere al trattamento del dato in assenza di preventivo consenso da parte dell'interessato (artt. 136 – 137, co. 1 e 2, d.lgs. 196/03)[52]. In tali ipotesi di esenzione del consenso si denota una compressione del diritto alla reputazione, che risulta però controbilanciata dall'interesse pubblico all'informazione.

Ad avviso della Corte, invece mancano le condizioni suddette: Corona non è un giornalista e non sarebbe ravvisabile alcun interesse pubblico alla conoscenza di un dato personalissimo, qual è quello relativo alla infedeltà coniugale, seppur riferito ad un personaggio esposto quotidianamente sotto la luce dei riflettori. Si riespande, di conseguenza, il diritto alla riservatezza individuale del soggetto immortalato nelle fotografie e con esso la tutela, anche penalistica, che consente al giudice di legittimità di ritenere fondata l'astratta configurabilità del delitto previsto dall'art. 167 d.lgs. 196/2001.

La difesa aveva poi provato ad invocare a suo favore perfino l'art. 5, co. 3 del d.lgs. 196/2001 relativa alla non applicabilità delle disposizioni del codice quando i dati personali appresi non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione ed il trattamento – *rectius* la raccolta – è effettuato per fini esclusivamente personali[53].

La Corte si sofferma infine sull'inquadramento dell'art. 167 d.lgs. 196/2001 e sui rapporti con la fattispecie estorsiva: nell'economia della vicenda in esame, il delitto di illecito trattamento si atteggia a mero antecedente logico-giuridico del delitto di estorsione, il cui disvalore resta giuridicamente assorbito in quest'ultima più grave ipotesi di reato, in forza dei ben noti criteri regolatori del concorso apparente di norme[54].

---

[51] D.lgs. 196/2003, art. 4, lett. a): «*a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;*».

[52] «*Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica. - Capo I - Profili generali*

Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.»

«*Art. 137. - Disposizioni applicabili*

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;

b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;

c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.»

[53] D.lgs. 196/2003, art. 5: «*3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.*»

[54] D.lgs. 196/2003 «*Art. 167. Trattamento illecito di dati*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

7. Prassi comportamentale e diritto penale

Alla luce di quanto osservato, l'esegesi operata dalla Corte sembra qualcosa di più di un'interpretazione dell'art. 629 c.p. finalizzata ad attualizzare la fattispecie di fronte ad un substrato empirico che assume caratteri ed estrinsecazioni a priori imprevedibili per il legislatore[55]. Al contrario, la sentenza trasforma geneticamente la fattispecie attraverso la stratificazione di massime precedenti fino a conferirle un volto nuovo, in omaggio ad istanze politico-criminali di moralizzazione della vita pubblica che la Corte coerentemente riverbera anche sul momento di definizione del trattamento sanzionatorio[56]. Una manipolazione della norma che giunge a creare un diritto sopralegale, forzando il dato testuale della disposizione e finendo per legittimare un'analogia *in pejus*.

Il fatto oggetto di giudizio – offerta di vendita a personaggi pubblici di fotografie scandalistiche che li ritraggono in momenti imbarazzanti – non sembra essere un episodio isolato, ma attraverso la lente della ricostruzione processuale si rivela un'abituale pratica negoziale. In effetti, lo stesso imputato C. aveva già subìto una condanna definitiva nel 2011 per la medesima imputazione rispetto a fatti posti in essere verso altri sportivi famosi con analoga dinamica. Dal processo pare emergere un dato inquietante: molte agenzie di fotografi scandalistici concluderebbero i propri affari secondo modalità simili a quelle impiegate dagli imputati. L'opzione di attirare questo *humus* culturale nell'area di rilevanza penale e qualificarla come estorsione dimostra che la giurisprudenza interviene, con la sua scure, mossa più da un fine moralizzatore del tutto anacronistico piuttosto che da reali esigenze di concretizzazione della fattispecie[57].

Come a voler creare una nuova fattispecie che punisce pratiche selvagge di 'induzione' alla vendita o un *tertium genus* di estorsione: l' 'estorsione ambientale', allorché il soggetto si determina all'acquisto perché in quel settore, il riscatto delle fotografie rappresenta l'abituale *modus operandi* per il ritiro dal mercato di foto potenzialmente pubblicabili e quindi per questo dotate di un valore economico intrinseco. Una sorta di consuetudine tacitamente conosciuta e rispettata. Il pensiero corre alla concussione ambientale. La similitudine è immediata: in quell'ipotesi si era di fronte al convincimento avallato da persistente e ineluttabile pratica sociale di dover elargire somme di denaro (la nota mazzetta) a determinati pubblici ufficiali per ottenere servizi o prestazione che la pubblica amministrazione avrebbe invece dovuto rendere gratuitamente. La caratteristica peculiare di questa forma di concussione è che tali corresponsioni venivano effettuate senza che vi fosse alcuna forma di costrizione o induzione, neppur implicita, da parte del pubblico ufficiale: motivo per cui si è a lungo lamentata la violazione del principio di legalità e denunciata l'espropriazione della funzione legislativa ad opera della giurisprudenza[58]. Analogamente anche nel caso Corona, la fattispecie estorsiva,

---

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.»

[55] G. Fiandaca - E. Musco, *dir. pen.*, 122-123; F. Mantovani, *dir. pen.*, 27 ss.; C. Fiore – S. Fiore, *dir. pen.*, 67 ss.

[56] M. Donini, *Europeismo giudiziario*, 44 ss. mette in luce la nascita di una politica criminale giudiziaria che ridisegna le coordinate di interi istituti e che è qualcosa di più di una semplice concretizzazione giudiziaria.

[57] Ga. Marra, *Verso un diritto penale sperimentale?*, 83.

[58] Nonostante la recente riforma nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione, c.d. Riforma anticorruzione, l. 190/2012, il legislatore ha proseguito nella via del silenzio invece di assumere una posizione precisa in merito alla configurabilità delle concussione ambientale, perdendo così un'importante

nell'interpretazione conferita dalla prassi, presenta un impianto strutturale cedevole e malleabile, nella misura in cui la nozione di minaccia assume ampie latitudini interpretative, diviene presuntivamente accertabile la sua idoneità a provocare quello stato di coartazione della volontà, che a sua volta si risolve in un requisito altamente discrezionale perché non accertabile empiricamente e ancor meno in sede processuale.

Appare allora evidente come, nella gamma delle possibili declinazioni interpretative dell'estorsione, attorno ad un «*nucleo luminoso*» di intuitiva evidenza, esista «*una zona di penombra*», che galvanizza il processo creativo della giurisprudenza, nascondendolo dietro le sembianze dell'interpretazione estensiva[59]. Si comprende, in quest'ottica, il costante riferimento della Corte al contesto, quale elemento identificatore e rivelatore di una forma di pressione non solo implicita, ma in realtà totalmente sfumata. La stessa valutazione in concreto della minaccia convince poco ed appare artefatta.

Inoltre, se è vero quanto sopra affermato circa la difficoltà di ricorrere a figure modello alle quali ancorare la capacità di penetrazione delle pressioni così analiticamente descritte nell'animo e nella mente del soggetto passivo, nondimeno residua il dubbio che il personaggio pubblico, abituato a pressioni anche più incisive, possa aver operato razionalmente un giudizio di bilanciamento costi/benefici tra l'irrisorietà della cifra richiesta – a fronte del patrimonio posseduto – e le eventuali conseguenze che la notorietà dell'episodio potrebbe potuto sortire sulla sua vita, convincendosi in tal modo a concludere questa sorta di negozio. Ma, come si suole icasticamente affermare in questi casi, *in dubio pro reo*.

Sullo sfondo, a guidare l'interprete armato dello scudo del divieto di analogia *in malam partem*, nella fitta nebbia dell'attività ermeneutica della norma resta sempre il potente faro del principio di *extrema ratio* che dovrebbe dissuadere da operazioni ermeneutiche estensive ogniqualvolta, anche in considerazione del rango del bene giuridico, non sia strettamente necessario.

8. La coerenza dei riflessi sanzionatori

Un'ultima riflessione attiene al rispetto del principio di diretta proporzionalità tra disvalore penale della condotta e sanzione corrisposta. In primo grado, il Tribunale di Torino condanna C. e T. a tre anni e quattro mesi di reclusione e al pagamento di 400 euro di multa. Ad avviso della Corte di Appello di Torino, invece, appare doverosa una diversificazione del trattamento sanzionatorio tra i concorrenti, in virtù dell' «*indiscutibile*

occasione per fare chiarezza con il dato positivo, ferme restando interpretazioni in chiave di ragionevolezza: cfr. A. Alessandri, *Riciclaggio e corruzione*, 21, disponibile online al sito www.penalecontemporaneo.it. G. Marini, voce «*Estorsione*», in Dig. Disc. Pen., app. vol. X, 675, in cui l'A. nega radicalmente, in prospettiva *de jure condendo*, che la configurabilità dell'estorsione ambientale possa essere compatibile con la richiesta da parte del legislatore Costituente, ai fini della sussistenza di un reato, di un fatto incentrato su una condotta umana, proprio per l'essere l'estorsione ambientale «*legata a motivi presuntivi e a dati afferenti esclusivamente al modo di essere del possibile soggetto attivo*» e cioè a categorie e schemi mentali caratteristici del c.d. diritto di prevenzione.

[59] L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, IX ed., 2008, 94-107 ss., in particolare 100. Sulla contrapposizione tra concezioni formalistiche e antiformalistiche dell'interpretazione, e sulle varie declinazioni della creatività giudiziale, si veda V. Villa, *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Giappichelli, 2012, in particolare 191 e 192.

preminente ruolo rivestito, a livello ideativo e a livello esecutivo, da C. nella vicenda estorsiva»[60]. La pena comminata a C. subisce un vistoso inasprimento attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche non più come prevalenti, bensì come equivalenti all'aggravante contestata delle persone riunite. La pena risulta così rideterminata in anni cinque di reclusione ed euro mille di multa. Il principio proporzionalità della pena, imposto a partire da Beccaria e ormai divenuto parte del DNA del diritto penale odierno, tradotto nei termini che qui interessano, postula che a fronte della non lieve condanna sia immediatamente tangibile la correlazione tra minaccia e costrizione – cui si ricollega il disvalore penale del fatto – e l'ingiusto profitto[61]. In sostanza, la minaccia deve presentare tratti molto marcati, esplicare il suo effetto coattivo in maniera incontrovertibile, in modo da consentire un agevole accertamento probatorio di quello stato di coazione psichica generato nel soggetto passivo. Basti pensare alla casistica criminologica tradizionalmente associata all'estorsione, vale a dire all'allarmante pratica della riscossione del pizzo da parte di associazioni di stampo mafioso, ossia a manifestazioni che si pongono in quel nucleo luminoso di intuitiva evidenza, senza dar luogo ad oscillazioni interpretative. Di converso, ciò significa anche che le più blande forme di pressione dovrebbero essere espunte dall'area di significanza della fattispecie[62].

L'intimidazione deve costituire in modo chiaro la premessa della condotta della vittima, cosa che non può dirsi se la vittima compie di malavoglia l'acquisto delle foto, anche per calcoli e motivazioni diverse, seppur dietro a pressioni da parte dell'agente[63].

9. Osservazioni conclusive

Un sistema penale ispirato ai canoni della separazione dei poteri, della certezza del diritto e della legalità dei reati e delle pene, della prospettata coerenza assiologica che propugna un trattamento sanzionatorio rigoroso come pubblica presa di posizione di fronte a diffuso malcostume da debellare, non sa che farsene. Calato su quel piano cartesiano rappresentato dallo statuto del diritto penale costituzionalmente orientato e misurato attraverso il metro della ragionevolezza (art. 3 Cost.), una simile equazione ermeneutica non riesce a trovare collocazione[64]; si rivela, al contrario, in stridente

---

[60] Pagina 2 della motivazione della sentenza, *sub* 'fatto'.

[61] C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene, VI. Proporzione fra delitti e pene*; F. Mantovani, *dir. pen.*, XLII ss; G. Fiandaca - E. Musco, *dir. pen.*, 28 ss; C. Fiore – S. Fiore, *dir. pen.*, 7 ss.; G. Marra, *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, 2009, 53 ss.; G. Fiandaca – G. Di Chiara, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Jovene, 2003, 26 – 27.

[62] W. Hassemer, *Perché punire è necessario*, Il Mulino, 2009, 111 ss., il quale precisa che «*anche le migliori intenzioni in senso preventivo non possono andare oltre la misura della pena, che è fondata sulla relazione con l'illecito e con la colpevolezza del fatto*».

[63] Le sezioni unite sono di recente tornate ad affrontare la questione dell'intensità della pressione o delle forme intimidatorie, ma in riferimento al dibattuto problema del criterio di distinzione tra concussione e induzione indebita. Nell'importante pronuncia la Corte ha messo in luce le insufficienze del criterio che leva sull'intensità della pressione prevaricatrice, proprio nei casi limite, nei c.d. *hard cases*, poiché tale requisito richiederebbe "*un'indagine psicologica dagli esiti improbabili, che possono condurre ad una deriva di arbitrarietà*": Cass. pen., S.U., 24.10.2013 (dep. 14.3.2014), n. 12228, Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric. Malder; G. Gatta, *Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e 'induzione indebita': minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito*, disponibile su www.penalecontemporaneo.it (24 marzo 2014)

[64] L'idea del diritto penale come *magna charta* del delinquente e quindi limite alla politica criminale, anche di quella che la giurisprudenza si arroga la pretesa di esercitare, è caposaldo acquisito a partire dalla celebre

conflitto con esso, nella misura in cui pretende di sottoporre al medesimo trattamento sanzionatorio comportamenti tutt'altro che omogenei e caratterizzati da vistose discrasie nel grado di disvalore penale.

Sarebbe pertanto auspicabile che la prassi dosasse con maggior rigore il potere di dar vita alla lettera della legge penale, prediligendo esegesi delle norme quanto più possibile aderenti al dato letterale e calibrate sul principio di proporzione tra gravità del reato e risposta sanzionatoria. Queste linee direttrici si rivelano davvero coerenti soprattutto con la funzione cui la pena dovrebbe tendere, ossia l'esigenza di risocializzazione del reo (art. 27, co. 3° Cost.).

Nel caso che qui interessa, ciò si traduce nella necessità di limitare il perimetro applicativo dell'estorsione qualificando come minaccia solo quelle forme di pressione dotate di un substrato oggettivamente coercitivo[65].

opera di F. von Liszt, *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*, vol. II, 1905, 80; C. Roxin, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, in *Saggi di teoria del reato* (a cura di S. Moccia), ESI, 2009, 37.

[65] S. Prosdomici, *Note*, 680, auspica una revisione di questi orientamenti giurisprudenziali, in modo tale che la minaccia sia individuata oltre le forme di pressione, anche vivace, ma che si possono ritenere socialmente tollerabili.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica
Direttore: Lanfranco Ferroni
Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile
Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.
redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**

Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.